



**Nota di presentazione delle modifiche “urgenti”
del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico**

(ai sensi dell'Articolo 3, comma 3.5, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico)

Con decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale, è stato approvato il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: Testo integrato), successivamente modificato ed integrato.

Con l'entrata in vigore della delibera n. 111/06 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: AEEG), come successivamente integrata e modificata dalle delibere dell'AEEG n. 253/06 e n. 73/07, che prevede l'introduzione della Piattaforma dei Conti Energia a termine, è stato necessario apportare talune modifiche al Testo integrato al fine di salvaguardare il regolare funzionamento del mercato.

Ulteriori modifiche sono state introdotte in seguito all'abrogazione del Decreto del Ministro dell'Industria 11 novembre 1999 ai sensi del Decreto dell'ex Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, in data 24 ottobre 2005, recante “Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”.

Ai sensi dell'Articolo 3, comma 3.5, del Testo integrato, gli interventi di modifica dello stesso, disposti dal Gestore del mercato elettrico s.p.a. (di seguito: GME) divengono efficaci con la pubblicazione sul sito *internet* del GME e sono tempestivamente trasmessi al Ministro delle Attività Produttive per l'approvazione, sentita l'Autorità.

Articolo 1: “Oggetto e allegati”

Il testo dell'Articolo 1 è così modificato:

- 1.1 La presente Disciplina del mercato elettrico (nel seguito denominata “Disciplina”) e i documenti ad essa allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del mercato elettrico, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e del mercato dei certificati verdi, di cui all’articolo 6 del decreto adottato dal Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio il 24 ottobre 2005 (nel seguito denominato D.M. 24 ottobre 2005).

Articolo 2: “Definizioni”

Il testo dell’Articolo 2, comma 2.1, lettere e), m) è così modificato:

- e) per certificati verdi si intendono i certificati negoziabili di cui all’articolo 5 del D.M. 24 ottobre 2005;
- m) per D.M 24 ottobre 2005 si intende il decreto recante “aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, S.O., n. 265 del 14 novembre 2005;

E’ stato inoltre inserito il comma 2.2:

- 2.2 Ai fini della Disciplina si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui all’Articolo 2, comma 2.2, del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia, adottato dal GME ai sensi dell’Articolo 17, dell’Allegato A alla delibera 111/06 dell’AEEG e positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità con Determinazione del 7 febbraio 2007 e successivamente modificato ed integrato.

Articolo 3: “Principi generali e modifiche della Disciplina”

Il testo dell’Articolo 3, commi 3.4 e 3.5, è così modificato:

- 3.4 Il GME predispone proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico per l’approvazione, sentita l’Autorità.

- 3.5 La procedura di cui al precedente comma 3.4 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 31: “Sospensione del mercato”

Il testo dell'Articolo 31, comma 31.2 è così modificato:

- 31.1 Su richiesta di Terna, ricorrendo condizioni eccezionali individuate nella disciplina del dispacciamento, il GME dispone la sospensione del mercato.
- 31.2 In tutti i casi di sospensione del mercato, il GME ne dà informativa all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 39: “Margini a salire e margini a scendere ai fini del MGP”

Il testo dell'Articolo 39 è così modificato:

- 39.1 Entro il termine di chiusura della seduta del MGP, il GME acquisisce dagli utenti del dispacciamento i valori dei margini a scendere ai fini del MGP relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e non abilitato al MSD. I valori dei margini a salire relativi a detti punti di offerta sono posti pari a zero.
- 39.2 Le quantità specificate nei margini possono assumere solo valori maggiori o uguali a zero.
- 39.3 Entro il termine di chiusura della seduta del MGP, il GME acquisisce da Terna i valori dei margini a salire ai fini del MGP relativi ad ogni punto di offerta in immissione, dei margini a scendere relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e abilitato al MSD ovvero appartenente ad una zona virtuale, nonché dei margini a salire e a scendere relativi ad ogni punto di offerta misto. I valori dei margini a scendere relativi ad ogni punto di offerta in immissione e dei margini a salire relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e abilitato al MSD ovvero appartenente ad una zona virtuale sono posti pari a zero.
- 39.4 Qualora l'utente del dispacciamento ovvero Terna non forniscano rispettivamente i dati di cui ai precedenti commi 39.1 e 39.3 , il GME utilizza i valori dei margini a salire e a scendere, relativi al MGP, acquisiti più di recente.

39.5 Qualora l'utente del dispacciamento ovvero Terna non abbiano mai fornito rispettivamente i dati di cui ai precedenti commi 39.1 e 39.3, il GME assegna i valori dei margini a salire e a scendere relativi al MGP secondo quanto previsto nelle DTF.

Articolo 41: “Esito provvisorio del MGP e programmi orari preliminari provvisori di immissione o prelievo”

Il testo dell'Articolo 41, comma 41.3, è così modificato:

41.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 41.2, vengono considerate anche le quantità corrispondenti ai programmi di immissione e prelievo di cui è richiesta la registrazione sulla Piattaforma dei Conti Energia. Tali programmi, a cui si applicano le priorità stabilite nella disciplina del dispacciamento, sono considerati alla stregua di offerte di vendita e di acquisto aventi ad oggetto le quantità e i prezzi inviati al MGP ai sensi del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine.

Articolo 43 bis: “Programmi inviati tramite la piattaforma conti energia”

Il testo dell'Articolo 43 bis è così modificato:

43 bis.1 Salvo quanto previsto ai successivi commi 43 bis.2 e 43 bis.3, il saldo fisico che si determina su ciascun conto energia, ai sensi del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine, corrisponde a:

- a) un acquisto da MGP da parte dell'operatore titolare del conto energia, qualora il saldo fisico sia minore di zero;
- b) una vendita su MGP, da parte dell'operatore titolare del conto energia, qualora il saldo fisico sia maggiore di zero.

43 bis.2 Al fine di poter attribuire un acquisto, ai sensi del precedente comma 43 bis.1, lettera a), all'operatore titolare del conto che sia anche operatore del mercato elettrico, tale acquisto deve essere verificato congruo ai sensi del successivo Articolo 72. Qualora l'acquisto non sia congruo, TERNA diviene controparte di tale acquisto nei confronti del GME.

43 bis.3 Qualora si determini un saldo fisico diverso da zero su un conto energia il cui titolare non è anche un operatore del mercato elettrico, Terna diviene controparte del GME per il relativo acquisto, ovvero per la relativa vendita, individuati ai sensi del precedente comma 43 bis.1.

Articolo 48: “Offerte di vendita e di acquisto”

Il testo dell'Articolo 48, comma 48.2 bis, è così modificato:

48.2bis Sul MA gli operatori non possono riferire offerte a punti di offerta afferenti ad unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili. L'unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili è quella definita all'articolo 1 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità 13 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 50: “Margini a salire e margini a scendere ai fini del MA”

Il testo dell'Articolo 50 è così modificato:

- 50.1 Entro la chiusura della seduta del MA, il GME acquisisce dagli utenti del dispacciamento i dati concernenti i margini a scendere ai fini del MA, relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e non abilitato al MSD.
- 50.2 Qualora l'utente del dispacciamento non fornisca i dati di cui al precedente comma 50.1, il GME determina i valori dei margini a scendere relativi al MA secondo i criteri definiti nelle DTF.
- 50.3 Salvo quanto previsto al precedente comma 50.1, entro la chiusura della seduta del MA, il GME acquisisce da Terna i dati concernenti i margini a salire e a scendere ai fini del MA, relativi ad ogni punto di offerta.
- 50.4 Qualora Terna non fornisca i dati di cui al precedente comma 50.3, il GME determina i valori dei margini a salire e a scendere relativi al MA secondo i criteri definiti nelle DTF.

Articolo 70 “Garanzie finanziarie degli operatori”

Il testo dell'Articolo 70, comma 70.1, è così modificato:

- 70.1 Ai fini della presentazione di offerte congrue sui mercati dell'energia, gli operatori che non siano utenti del dispacciamento presentano garanzie finanziarie, nella forma di fideiussione a prima richiesta, rilasciate da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti società: Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service e Fitch, che sia non inferiore ad A- delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero ad A3 della scala di Moody's Investor Service:
 - a) secondo il modello di cui all'Allegato 3, della Disciplina, ovvero
 - b) qualora siano anche operatori della PCE, secondo il modello di cui all'[Allegato 5](#), della Disciplina, comunicando al GME la quota parte dell'ammontare della garanzia da destinare a copertura delle partite economiche debitorie che sorgono sulla PCE, secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 71 “Ammontare della garanzia finanziaria”

Il testo dell'Articolo 71, comma 71.3, è così modificato:

71.3 L'operatore può in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione presentata secondo il modello di cui all'Allegato 3, presentando all'istituto affidatario una lettera di aggiornamento di tale ammontare, conforme al modello allegato alla Disciplina (Allegato 4), o presentando una nuova fideiussione.

E' stato inoltre inserito il comma 71.3 bis:

71.3 bis L'operatore può in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione presentata secondo il modello di cui all'Allegato 5, presentando all'istituto affidatario una lettera di aggiornamento di tale ammontare, conforme al modello allegato alla Disciplina (Allegato 6), o presentando una nuova fideiussione.

Articolo 77 “Pagamenti del GME a favore degli operatori”

Il testo dell'Articolo 77, comma 77.5, è così modificato:

77.5 Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti al presente articolo, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi determinati applicando il tasso calcolato secondo le modalità pubblicate sul sito internet del GME.

Articolo 85 “Certificati verdi ammessi alle contrattazioni ”

Il testo dell'Articolo 85 è così modificato:

85.1 È ammessa la contrattazione di certificati verdi del valore definito nelle DTF ed ancora validi ai fini delle verifiche di cui all'articolo 7 del D.M. 24 ottobre 2005.

Articolo 97 “Sanzioni ”

Il testo dell'Articolo 97, comma 97.7 è così modificato:

97.7 La sanzione, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è notificata all'operatore interessato e, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 99 “Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo”

Il testo dell'Articolo 99, comma 99.1, lettera b), è così modificato:

99.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti [omissis] Articolo 74, comma 74.3 e Articolo 98, il GME sospende l'operatore dal mercato, ovvero irroga la sanzione pecuniaria di cui al precedente Articolo 98, comma 98.5, nei seguenti casi:

a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.1. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione;

b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1 e 7.2, secondo quanto previsto al precedente Articolo 67. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, è disposta l'esclusione dell'operatore dal mercato.

Nelle disposizioni transitorie e finali è aggiunto il seguente articolo 120:

Articolo 120 “Determinazione delle partite economiche di compensazione del prezzo di valorizzazione delle vendite riferite ai punti di offerta in immissione appartenenti alle zone virtuali estere per l'anno 2007”

120.1 Le disposizioni di cui al presente Articolo sono redatte in ottemperanza delle disposizioni delle “Congestion management rules on the Italian interconnection for the year 2007” pubblicate da Terna.

120.2. Terna comunica al GME l'elenco dei punti di offerta in immissione appartenenti alle zone virtuali estere rispetto ai quali il GME deve determinare le partite economiche di cui al presente Articolo.

120.3. Per le offerte di vendita accettate sui Mercati dell'energia e riferite ai punti di offerta di cui al precedente comma 120.2, il GME versa, se positivo, all'operatore che ha presentato le offerte, ovvero riceve, se negativo, da tale operatore, la differenza, per ciascun periodo rilevante, tra:

a) le quantità oggetto delle offerte accettate valorizzate al prezzo della zona geografica adiacente alla zona virtuale estera in cui è ubicato il punto di offerta;

b) le quantità oggetto delle offerte accettate valorizzate al prezzo della zona virtuale estera in cui è ubicato il punto di offerta.

120.4. Le partite economiche di cui al presente Articolo vengono liquidate, fatturate e regolate secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla Disciplina per la liquidazione, fatturazione e regolazione delle offerte accettate sui mercati dell'energia.

120.5. Le partite economiche a debito, ovvero a credito dell'operatore, di cui al presente Articolo, maggiorate della relativa aliquota IVA e aumentate dell'uno per cento, sono considerate ai fini della verifica di congruità tecnica di cui al precedente Articolo 72, secondo le modalità previste nelle DTF.

E' risultato inoltre necessario modificare alcune Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito: DTF) e, allo stesso tempo, è stata introdotta una nuova DTF. Le DTF, che ai sensi dell'art. 4 del Testo integrato rappresentano le norme attuative e procedurali della Disciplina, sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione (art. 4, comma 4.2).

Nel dettaglio si tratta della [DTF n. 11 rev2](#) recante "Modalità di calcolo dei margini ai fini del MGP e del MA da parte del GME in caso di mancata ricezione", della [DTF n. 17 rev4](#) recante "Fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti", della [DTF n. 21 rev3](#) recante "Capienza della garanzia finanziaria" e della [DTF n. 22 rev1](#) recante "Perdita dei requisiti o mancato adempimento da parte dell'istituto fideiubente".

E' stata introdotta la [DTF 23](#), recante disposizioni sull'utilizzo della garanzia finanziaria integrata.